



# Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

## ORDINANZA

N. 21 DEL 16/05/2020

**OGGETTO:** Prescrizioni da rispettare per esercenti area mercatale, ambulanti su posto fisso e venditori produttori diretti su posto fisso

### IL SINDACO

Premesso che

- Con ordinanza nr. 20 del 16.5.2020 è stata disposta, in esecuzione della ordinanza emessa dal Presidente della Regione Puglia nr.235/2020, l'apertura dei mercati settimanali alla vendita di tutti i settori merceologici, nonché la ripresa delle attività per i commercianti ambulanti titolari di posto fisso;
- È opportuno, al fine di fornire interpretazione autentica, evidenziare che tra i commercianti ambulanti titolari di posto fisso autorizzati a vendere sono da ricomprendere anche i venditori produttori diretti, purchè assegnatari di posteggio su suolo pubblico;
- Benchè l'ordinanza nr. 235 del 18.5.2020 richiami gli obblighi cui devono uniformarsi i commercianti che effettuano la vendita nei mercati o gli ambulanti su posto fisso, od i soggetti che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, la circolare prot. A00\_002/1145 del 15 maggio 2020 del Dipartimento sviluppo economico innovazione, istruzione e formazione e lavoro ha indicato anche altro, per cui appare doveroso riportare e riepilogare le prescrizioni minime che dovranno essere osservate per consentire l'esercizio delle attività nei mercati e sulle postazioni fisse assegnate nelle vie cittadine ai titolari di relativa autorizzazione alla vendita, siano essi commercianti con licenza "A" o venditori produttori diretti;

tutto ciò premesso

visto il Tuel e la normativa attuale di riferimento costituita dalla legislazione e decretazione emergenziale

## **ordina**

Gli ambulanti ed i venditori produttori diretti titolari di posto fisso sono autorizzati, al pari degli altri commercianti titolari di licenza tipo "A", a svolgere attività a far data dal 18.5.2020.

I soggetti legittimati a vendere nei mercati del lunedì o del sabato, nonché sulla rete stradale comunale in qualità di assegnatari di posto fisso, siano essi commercianti con licenza del tipo "A", ambulanti o venditori produttori diretti, dovranno assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni, per come imposte dal Presidente della Regione Puglia ed oggetto di accordo con le parti negoziali di categoria ed Anci Regione Puglia:

- a) Nei mercati settimanali del sabato e del lunedì, la distanza da banco a banco non potrà essere inferiore a metri lineari 1,00, salvo che si inserisca tra banco e banco una parete divisoria di altezza non inferiore a mt. 1,50, ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura di entrambi i lati, in materiale plastico, che arrivi a terra;
- b) Nei mercati in San Pietro Vernotico, poiché non risulta possibile, data l'ampiezza, transennare e delimitare l'intera area mercatale, ogni assegnatario del posto dovrà curare con apposito materiale (come nastro o manufatti in compensato etc.) la chiusura degli interstizi tra banco e banco per impedire l'accesso dall'esterno, costringendo così gli avventori a seguire i flussi di transito delimitati in entrata ed uscita;
- c) Nei mercati dovrà osservarsi la distanza del fronte banco pari a mt. 3,8, ovvero, se su una unica fila come in Via Tre Venezie, mt.2.40 dal fronte opposto;
- d) Tanto con riferimento ai mercati, che alla vendita effettuata su posto fisso assegnato lungo la rete stradale comunale, ogni commerciante dovrà porre a disposizione dei clienti guanti usa e getta, e soluzione idro-alcolica igienizzante. I commercianti che vendono durante il mercato del lunedì e del sabato, potranno accordarsi ed assumere impegno a posizionare, a loro cura e spesa, un unico punto di rifornimento di guanti e gel igienizzante, all'ingresso ed alla uscita dal mercato, provvedendo ad assicurare che durante tutto lo svolgimento del mercato lo stesso sia sempre riempito con quanto necessario. L'esercente deve mantenere sempre i guanti integri e cambiare i guanti all'occorrenza (si consiglia l'uso di guanti in nitrile di colore blu), ed usare mascherina;
- e) È fatto divieto ai clienti di toccare alimenti, soprattutto se privi di guanti;
- f) Gli esercenti devono sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- g) Sarà consentito l'ingresso dei clienti nell'area mercatale solo se provvisti di

idonea mascherina;

h) Lo spazio di vendita frontale di ogni banco dovrà essere delimitato con nastro adesivo, da rimuovere alla fine del mercato, o gesso, affinché il posizionamento dei clienti favorisca la distanza interpersonale di metri due (norma questa di non facile conciliazione con quanto disposto con riferimento alle corsie di scorrimento frontale indicate in 3,8 metri, per cui si sollecita la possibilità di collocare i banchi frontali ad una distanza anche superiore ai mt. 3,8). In ogni caso il venditore dovrà rispettare sempre una distanza di metri 1,5 dal cliente, ed ogni cliente la distanza di 1 ml. dalle altre persone presenti in loco, differenti dall'esercente rispetto al quale vale la più ampia distanza sopra indicata;

i) È nella facoltà (e quindi non obbligo) degli esercenti che i banchi, alimentari o meno, dispongano di un contenitore a caduta e sottolavello per il lavaggio delle mani;

l) L'esercente ed i suoi collaboratori dovranno obbligatoriamente rispettare e garantire il rispetto delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24.4.2020 fra Governo e parti sociali di cui all'allegato 6 del D.P.C.M. del 26.4.2020, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista dai decreti emergenziali emanati ed emanandi od in corso di pubblicazione (senza che sia necessaria altra ordinanza a firma dello scrivente trattandosi di norme di rango superiore immediatamente efficaci), con riferimento anche alla vendita di generi non alimentari, tenendo conto delle forme di contatto tra cliente, beni e esercenti;. Inoltre dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, e l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi";

k) L'esercente deve rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;

l) Qualora nel corso della gestione dell'attività nell'ambito del mercato si renda necessario o sia richiesto per il loro svolgimento, gli esercenti dovranno assicurare la presenza di operatori volontari che regolamentino gli accessi nell'area mercatale, coadiuvino gli esercenti per meglio gestire i flussi di presenza, e prevenzano il rischio di assembramenti, onde evitare l'adozione di provvedimenti di sospensione della attività di vendita nel mercato (in toto o per singoli esercenti);

m) Con riferimento ai venditori titolari di licenza tipo "A" autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e titolari di posto fisso, la cui attività, sebbene non sia collocata in luogo chiuso ma all'aperto, è assimilabile a quella

dei bar o ristoranti all'aperto, si evidenzia che, nel momento in cui entrerà in vigore il D.P.C.M. od altro provvedimento anche a carattere regionale, che autorizzi, oltre che l'asporto o la consegna a domicilio già consentita con precedente ordinanza nr. 20/2020 a firma del Sindaco, la vendita ed il consumo di quanto acquistato nel luogo in cui si svolge l'attività, ad essi si applicherà, senza che sia necessaria l'adozione di altra ordinanza, la predetta normativa, nel rispetto delle distanze e delle altre prescrizioni di sicurezza e sanitarie di Legge previste per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande all'aperto;

n) gli esercenti vigileranno affinché l'area mercatale sia mantenuta il più possibile pulita dalla presenza di guanti buttati per terra, invitando gli avventori a gettarli negli appositi cestini raccogli rifiuti.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione di tutte le sanzioni di Legge, ivi compresa la denuncia per violazione ex art. 650 c.p., nonché la sanzione prevista ex art. 4/1 comma D.L. 25.3.2020 nr.19, per un ammontare da €400,00 ad €3.000,00 aumentata sino ad un terzo nelle ipotesi di Legge. In tutto oltre alla immediata sospensione della attività di vendita e/o asporto, e l'allontanamento, ove possibile, dal mercato e sicuramente dal posto fisso occupato in qualità di ambulante. Condotte reiterate in violazione delle prescrizioni nell'ambito dei mercati, saranno sanzionate dal divieto di svolgere l'attività nei successivi periodi di svolgimento del mercato, poiché il comportamento oltre a porre a repentaglio la pubblica incolumità, pone in pericolo l'intero svolgimento della attività dei mercati.

Il presente provvedimento ha validità sino alla fine della fase emergenziale, salvo revoca e/o integrazione per aggravamento della situazione epidemiologica o per il mutato quadro normativo, salvo che nuove prescrizioni non operino automaticamente perché provenienti da fonti normative di grado superiore rispetto alla ordinanza emessa dal Sindaco nel rispetto del Tuel.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – sez. di Lecce entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale, pubblicata sul sito del Comune, e comunicata a mezzo pec, a:

**COPIA**

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;  
Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico  
Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico  
Comando Polizia Locale

**IL SINDACO**  
**f.to Pasquale Rizzo**

COPIA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 613**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 16/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/05/2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 25/05/2020

\_\_\_\_\_

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.*